



Scuola – Università - Ricerca
c/o CGIL Lucca – Viale Luporini 1115/f Telefono 0583/441528 – fax0583/441555 –
e/mail: lucca@flegil.it SITO NAZIONALE: www.flegil.it SITO REGIONALE:
www.flctoscana.it SITO PROVINCIALE: www.flclu.it

Alla Dirigente dell'U.S.T. di Lucca

Al Dirigente dell'U.S.R.
TOSCANA

Oggetto: istanza di conciliazione

La scrivente O.S. , a nome e per conto degli iscritti :

- **MELILLO** **Ciro** nato ad Avellino il 20.8.1964 c.f. MLL CRI 64M20 A509V, destinatario di contratto individuale di lavoro per il profilo assistente amministrativo (Individuazione Prot. n. 1796 del 17.9.2020) collocato nelle graduatorie di 3 fascia con punteggio di 27,20 e posizione in graduatoria 38; - personale ATA supplente fino al 31 agosto 2021 con decorrenza dal 18.09.2020 e cessazione al 31.8.2020 per 36 ore settimanali presso CPIA1 Lucca (Prot. 2624 del 18.9.2020) il cui contratto è stato risolto e trasformato con scadenza al 30.6.2021 con decreto n. 78 prot. 957 del 4.3.2021;
- **FORMISANO** **Stefano** nato a 14.12.1975 a Portici (NA) c.f. FRM SFN 75T14 G902O, destinatario di contratto individuale di lavoro per il profilo assistente amministrativo (Individuazione Prot. n. 1826 del 9.9.2020) collocato nelle graduatorie di 3 fascia con punteggio di 38,5 e posizione in graduatoria 19; - personale ATA supplente fino al 31 agosto 2021 con decorrenza dal 10.09.2020 e cessazione al 31.8.2020 per 36 ore settimanali presso il Liceo Vallisneri (Prot. prot. n. 9918 del 7.2 del 10.9.2021) il cui contratto è stato risolto (con decreto DEC773 del 19.5.2020) e trasformato con scadenza al 30.6.2021;
- **SCARPELLINO** **LETIZIA** il 27.10.1973 a Pistoia (PT), c.f. SCR LTZ73 R67G713Y destinataria di contratto individuale di lavoro per il profilo assistente amministrativo (Individuazione Prot. n. 7296 del 17.9.2020) collocata nelle graduatorie di 3 fascia con punteggio di 30,60 e posizione in graduatoria 27; - personale ATA supplente fino al 31 agosto 2021 con decorrenza dal 18.09.2020 e cessazione al 31.8.2020 per 36 ore settimanali presso il Liceo Vallisneri (Prot. n. 10620/07 – 02 del 25.9.2020) il cui contratto è stato risolto e trasformato con scadenza al 30.6.2021 con decreto prot. 5636 del 19.5.2020);

- **VELTRE CONCETTA** nata a Caserta (CE) il 24.3.1993 c.f. VLT CCT 93C64 B963K destinataria di contratto individuale di lavoro per il profilo assistente amministrativo (Individuazione prot. 7350 del 18.9.2020) collocata nelle graduatorie di 3 fascia con punteggio di 16,55 e posizione in graduatoria 168; - personale ATA supplente fino al 31 agosto 2021 con decorrenza dal 18.09.2020 e cessazione al 31.8.2020 per 36 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo Lucca 7 per 36 ore settimanali il cui contratto è stato risolto e trasformato con scadenza al 30.6.2021 con decreto n. 2523 del 10.5.2021;
- **SILVESTRE ANNA** nata a Taranto il 16.8.1978 c.f. SLV NNA 78M56 L049K destinatario di contratto individuale di lavoro per il profilo assistente amministrativo (Prot. n. 6363 del 18.9.2020) collocata nelle graduatorie di 3 fascia con punteggio di 17,78 e posizione in graduatoria 89; - personale ATA supplente fino al 31 agosto 2021 con decorrenza dal 18.09.2020 e cessazione al 31.8.2020 per 36 ore settimanali presso L'Istituto Comprensivo di Altopascio il cui contratto è stato risolto e trasformato con scadenza al 30.6.2021 con decreto n. 3888 del 12.5.2021.

I Sig.ri, tutti sopra meglio generalizzati, sono stati assunti nell'a.s. 2020/2021 come dipendenti a tempo determinato – profilo ATA – della Scuola e tutti destinatari di incarico con contratto a tempo determinato con termine finale fissato al 31 agosto 2021 per la copertura di posti vacanti **connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.**

Con i provvedimenti sopra citati i contratti di conferimento di incarico sono stati risolti dall'Amministrazione prima della loro naturale scadenza espressamente fissata al 31 agosto 2021.

A motivo della risoluzione del contratto, l'approvazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico Dsga bandito dal Miur e la nomina dei nuovi titolari DSGA in posti vacanti e disponibili.

Successivamente alla risoluzione dei contratti con scadenza al 31 agosto 2021, i medesimi sono stati trasformati dai Dirigenti Scolastici interessati in contratti con diversa scadenza e precisamente con termine finale al 30.6.2021.

I provvedimenti di revoca di conferimento dell'incarico e di consequenziale trasformazione in contratti a termine al 30 giugno 2021, sono illegittimo per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

1. Erronea interpretazione del CCNL

La disposizione dell'art. 41 del CCNL prevede tra le cause di risoluzione dei contratti a termine la fattispecie dell'individuazione di un nuovo avente titolo sul posto a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie non ancora disponibili al momento delle nomine per il personale docente e ata.

Nel caso di specie tutti i contratti a termine sono stati sottoscritti per la **sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.**

La previsione contrattuale si riferisce alla risoluzione contrattuale di contratti a copertura di posti di nuovo titolare (nomina di Dsga da concorso nel caso di specie) e non, come nel caso di specie, a contratti stipulati per la sostituzione di facenti funzioni Dsga.

A fondamento dei provvedimenti la nota n. 15863 del 4.12.2020 Usr Toscana che prevedeva che fossero revocate le reggenze al personale Dsga di ruolo presso altro Istituto Scolastico nonché i provvedimenti di incarico di Dsga agli assistenti amministrativi di ruolo.

E' da escludere dunque che il rientro degli assistenti amministrativi titolari potesse legittimare la risoluzione dei rapporti in quanto trattasi di fattispecie non prevista nei contratti individuali né in quello collettivo quale causa di risoluzione anticipata degli incarichi.

L'art 41 del CCNL 2016 – 2018, a fondamento della risoluzione, statuisce che i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ata debbano recare il termine finale.

Tale previsione è stata introdotta al fine di porre termine alla prassi della stipula dei contratti a termine del personale scolastico fino alla nomina agli aventi diritto in chiave di certezza dei rapporti giuridici.

I contratti stipulati prevedevano il termine finale al 31 agosto e, al contrario, non prevedevano tra le clausole di risoluzione la revoca degli incarichi **degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.**

Palese è dunque l'erronea interpretazione della normativa contrattuale.

2) I provvedimenti de quo sono ad ogni modo illegittimi e lesivi del principio del legittimo affidamento.

L' art. 32 – ter della D.L. 14.8.2020 N. 104 convertito con Legge il 13.10.2020 n. 126 prevede un'espressa eccezione alla risoluzione contrattuale degli assunti facenti funzioni dsga.

In particolare se l'art. 32 ter l.n. 194/2020 dispone che, "limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall'articolo 4 -bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il

31 dicembre 2020. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio.

Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi..." specificando che **"Restano confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231 -bis del medesimo decreto legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA"**.

La trasformazione dei contratti non è in alcun modo contemplata dalla legge né era prevista ab origine al momento dell'assunzione.

Nel caso di specie la stipulazione di contratti a termini non è collegata a sostituzioni di personale assente o nell'attesa di rinnovo di graduatorie bensì correlata alla necessità nota all'Amministrazione fin dalla stipula del contratto di ricoprire posti vacanti e disponibili in esito all'approvazione di graduatorie da concorso pubblico bandito dal medesimo Ministero al ruolo dei Dsga.

Le esigenze organizzative erano conosciute e potevano essere apprezzate dal datore di lavoro pubblico al momento della sottoscrizione del contratto e pertanto scientemente la durata finale era stata fissata al 31 agosto.

Conformemente al CCNL il contratto individuale riportava il termine finale ma successivamente e unilateralmente detto termine è stato modificato dall'Amministrazione.

Come sopra specificato, i contratti di assunzione riportavano espressamente la scadenza naturale del 31 agosto 2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) e Ciò ha ingenerato nei contraenti la volontà di contrarre e il legittimo affidamento al trattamento economico e giuridico spettante.

La corretta applicazione dell'art. 41 CCNL si sarebbe realizzata prevedendo fin ab origine la naturale scadenza con termine certo (es. 30 giugno) o prevedendo espressamente l'ipotesi di risoluzione dei contratti la revoca dei contratti ai facenti funzioni Dsga, mancante nel caso di specie.

3. Violazione della normativa sui contratti a termine

Come noto, Il contratto a tempo determinato si caratterizza per la previsione di un termine finale che, come si desume dalla clausola 3 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE «è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

Il rapporto a termine, al di fuori del recesso per giusta causa, può risolversi anticipatamente solo in presenza di una delle ipotesi di risoluzione previste dalla disciplina generale dei contratti dettata dagli artt. 1453 e seguenti cod. civ., sicché le mutate esigenze organizzative del datore di lavoro rilevano solo se ed in quanto le stesse determinino una sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa, da valutarsi obiettivamente avendo riguardo alle caratteristiche, anche dimensionali, dell'azienda o dell'ufficio ed alla natura delle mansioni affidate all'assunto a tempo determinato,

Nel caso di specie, L'Amministrazione conosceva le esigenze organizzative connesse alla sostituzione e ha scientemente apposto il termine finale dei contratti al 31 agosto 2021 così ingenerando un legittimo affidamento dei contraenti.

I contratti sottoscritti nel caso di specie era riportavano la data del 31.8.2021 in quanto i posti erano vacanti e disponibili e ciò ha comportato il legittimo affidamento nell'operato dell'Amministrazione.

L' art. 32 – ter della D.L. 14.8.2020 N. 104 convertito con Legge il 13.10.2020 n. 126 prevedeva che restassero confermati a potenziamento delle attività di segreteria i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

Palese che la previsione normativa di legge accompagnata alla fissazione espressa del termine finale dei contratti al 31 agosto 2021 abbia ingenerato nei contraenti un legittimo affidamento nell'operato della pubblica amministrazione e la determinazione a contrarre con la medesima.

Evidenti le ripercussioni della trasformazione della data iniziale del contratto dal 31 agosto al 30 giugno ossia la perdita da parte degli istanti del corretto trattamento economico ed in particolare di quello giuridico.

Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito nella direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai ccnl succedutisi nel tempo.

Danni:

Qualora gli interessati fossero stati edotti fin dalla data della stipula dei contratti d'avrebbero potuto non investire in consimile rapporto e/o stipulare diversi contratti avendone titolo.

Si evidenzia altresì come i posti resisi disponibili non erano contrassegnati come posti non vacanti e dunque gli assistenti assunti non erano stati informati che il posto che andavano a ricoprire non era di un facente funzione Dsga

Il danno che gli istanti subiscono hanno natura patrimoniale e non patrimoniale da individuarsi nella perdita della chances, in danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti da violazione del legittimo affidamento, come pure nella perdita di servizio giuridico oltre che economico.

Tutto quanto sopra premesso, gli istanti sono a richiedere la V.s disponibilità a conciliare la controversia proponendo quale soluzione conciliativa il riconoscimento del servizio giuridico spettante sulla base dei contratti sottoscritti.

Con la precisazione che in mancanza di una tempestiva risoluzione della controversia la presente non costituisce rinuncia ad una tempestiva azione giudiziaria a tutela delle posizioni interessate.

Lucca 14/06/2020

Seg. Gen. Flc Cgil di Lucca
Antonio Mercuri

